

# Attuazione dello standard OCSE concernente lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali in Svizzera

Informazioni sulle comunicazioni per lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali

## **A) Disposizioni legali concernenti lo scambio automatico delle informazioni fiscali in Svizzera e relativo contesto**

Banque Pictet & Cie SA (la «Banca»), in quanto istituto finanziario tenuto alla comunicazione, in base alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali («LSAI»), deve dichiarare le informazioni riguardanti taluni conti ed effettuare le connesse procedure di due diligence, in coerenza con l'ambito di applicazione per lo scambio di informazioni indicato dall'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari del 29 ottobre 2014 (l'«Accordo»), nonché dagli altri Accordi bilaterali applicabili, come l'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea riguardo all'attuazione del SAI.

La LSAI è la base legale per l'attuazione dello standard SAI in Svizzera.

## **B) Informazioni da comunicare**

Le informazioni da comunicare comprendono dati personali e informazioni riguardanti il/i conto/i da dichiarare. La Banca deve comunicare le seguenti informazioni relativamente a ciascun conto oggetto di comunicazione alle autorità fiscali svizzere:

- nome, indirizzo e data di nascita del titolare del conto, del beneficial owner e/o della controlling person
- Tax Identification Number<sup>1</sup> («TIN») del titolare del conto, del beneficial owner e/o della controlling person
- numero del conto tenuto presso la Banca tenuta alla comunicazione
- nome e codice identificativo (ove disponibile) della Banca tenuta alla comunicazione
- saldo del conto a fine anno o indicazione che il conto è stato chiuso se il conto è stato chiuso nel corso dell'anno
- importo lordo dei dividendi, degli interessi e degli altri redditi e ricavati lordi delle vendite o dei rimborsi di attività finanziarie pagati o accreditati sul conto.

## **C) Giurisdizioni partner della Svizzera**

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono comunicare annualmente le informazioni sui conti da dichiarare detenuti dalle persone oggetto di comunicazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera («AFC»). Dopo avere ricevuto queste informazioni, l'AFC ne effettua lo scambio con il paese di residenza della persona da dichiarare. Le informazioni vengono scambiate unicamente con le giurisdizioni partner.

L'elenco degli accordi per l'introduzione del SAI firmati dalla Svizzera con le giurisdizioni partner, tenuto continuamente aggiornato, è disponibile alla pagina web

[https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/multilateral/steuer\\_informationsaust/automatischer-informationsaustausch/automatischer-informationsaustausch1.html](https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischer-informationsaustausch/automatischer-informationsaustausch1.html)

## **D) Confidenzialità e salvaguardia dei dati**

In generale, le informazioni scambiate possono essere messe a disposizione solo delle autorità fiscali di una giurisdizione partner nella quale la persona oggetto di comunicazione ha la sua residenza, per essere utilizzate esclusivamente per le finalità fiscali menzionate nell'Accordo e nella Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (la «Convenzione»).

In linea di principio, la giurisdizione partner ricevente ha il divieto di trasmettere le informazioni ricevute a un'altra giurisdizione e deve trattare le informazioni in via riservata.

---

<sup>1</sup>I TIN da dichiarare sono i TIN assegnati al titolare del conto o alla controlling person dalla sua giurisdizione di residenza destinataria della dichiarazione. Le informazioni sui TIN (tipo e formato) delle giurisdizioni che hanno attuato il SAI sono disponibili sul sito web dell'OCSE: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>. Alcune giurisdizioni non assegnano TIN.

In generale, la giurisdizione partner ricevente può mettere le informazioni oggetto dello scambio unicamente a disposizione delle persone e autorità responsabili per la gestione o la supervisione della tassazione in tale paese.

Tutte le informazioni scambiate sono soggette alle regole di confidenzialità e altre tutele previste dalla Convenzione, ivi comprese le disposizioni che limitano l'utilizzo delle informazioni scambiate e, nella misura richiesta per assicurare il necessario livello di protezione dei dati personali, in conformità alle tutele che possono essere specificate dalla Svizzera per il rispetto del suo diritto interno ed elencate nell'allegato all'Accordo.

#### **E) Protezione dei dati personali**

Per quanto riguarda le informazioni raccolte dalla Banca e la loro trasmissione alle autorità competenti delle giurisdizioni partner, le persone oggetto di comunicazione hanno nei confronti della Banca e dell'AFC i diritti definiti nella legge federale sulla protezione dei dati («LPD»).

Per maggiori informazioni sul modo con cui la Banca tratta i dati personali e l'estensione dei diritti delle persone oggetto di comunicazione, si rimanda all'«Informativa sulla privacy (protezione dei dati) presso il Gruppo Pictet», disponibile sul sito del Gruppo Pictet.